



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - 3° sez. Lavoro -

Il Giudice unico dr.ssa XXXXX XXXXXX in funzione di giudice del lavoro all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter cp.c. in data 8.4.2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n°xxxx\2023 del ruolo gen.le lav. e vertente

TRA

XXXX XXXXXX rapp.ta e difesa dagli avv.ti S. Russo, N. Zampieri, G. Rinaldi, W. Miceli, F. Ganci in virtù di procura allegata al ricorso

Ricorrente

E

Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro p.t. rapp.to e difeso dai propri funzionari avv.ti A. XXXXX ed XXXXXXX ai sensi dell'art.417 bis c.p.c.

Convenuto

OGGETTO: assegnazione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 3.7.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che era docente iscritto nella graduatorie provinciali per le supplenze, che era in servizio con contratto a tempo determinato presso l'Istituto scolastico indicato, aveva prestato servizio nell'a.s. 2021\22 dal 21.9.2021 al 30.6.2022 e nell'a.s. 2022\2023 dal 12.9.2022 al 30.6.2023, che in tali annualità non aveva fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente poiché per effetto dell'art.1 co.121. l.n.107\2015 il beneficio con valore



pari alla somma annua di E.500,00, era riconosciuta al solo personale assunto a tempo indeterminato, che tale diverso trattamento non trova giustificazione essendo gli obblighi di formazione posto a carico altresì dei docenti assunti a termine per effetto dell'art.282 d.lg.n.297\1994, che l'illegittimità del diverso trattamento era stata riconosciuta dalla richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato e della CGUE, che l'art.1 l.n.107\2017 configura la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999\70, ha chiesto in via principale, previa disapplicazione degli art.1 l.n.107\2017 co.121 - 122-123- 124, 2 d.p.c.m. 23.9.2015, di accertare il diritto di parte ricorrente a fruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici suindicati e di condannare il Ministero convenuto ad assegnare alla stessa la carta elettronica o strumento equipollente nella misura pari ad E.1000,00 e, in subordine, previo accertamento dell'inadempimento all'obbligo formativo, di condannare il Ministero convenuto ad assegnare la carta elettronica o strumento equipollente a titolo di risarcimento del danno anche in forma specifica, oltre spese di giudizio.

Si è costituito il Ministero convenuto eccependo la legittimità dell'operato dell'Ente in osservanza delle disposizioni richiamate, l'inammissibilità della pretesa di trasformare il beneficio per la formazione in erogazione in denaro e chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese.

Parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni formulate in ricorso.

Va preliminarmente affermata la competenza per territorio del Tribunale adito atteso che all'epoca di instaurazione del presente giudizio parte ricorrente era titolare di contratto di lavoro a tempo determinato per l'attività di docenza presso Istituto scolastico sito nel Circondario di questo Tribunale.

Sempre in via preliminare va rilevata la sussistenza dell'interesse ad agire; la permanenza del docente nell'ambito del



sistema scolastico (stabilizzazione ovvero iscrizione nelle g.p.s.) determina la attualità della tutela all'interesse bilaterale all'aggiornamento ed alla formazione senza che possa attribuirsi rilevanza alla cessazione dell'incarico di supplenza mentre, nel caso di fuoriuscita dal sistema scolastico, l'interesse ad agire permane sotto l'esclusivo profilo risarcitorio con i connessi oneri di allegazione e prova, come evidenziato dalla Suprema Corte che con la sent.29961\2023 ha risolto le divergenze della giurisprudenza di merito in ordine alle questioni preliminari e di merito inerenti il riconoscimento della carta in oggetto ai docenti assunti a tempo determinato (Cass. sent.29961\2023).

L'attribuzione in oggetto è disciplinata dalla l. n.107/2015 che all'art.1 co.121 dispone: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124»; si precisa, poi, che «la somma di



cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".

Nella richiamata sentenza la Suprema Corte ha accertato il contrasto del diritto interno (art.1 comma 121 L. 107 cit.) con la clausola 4 accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999\70, che garantisce il principio di parità di trattamento del lavoratore a tempo determinato, nella parte in cui esclude il diritto al riconoscimento della carta docente per gli insegnanti con incarico annuale ovvero fino al termine delle attività didattiche ed ha enunciato i seguenti principi di diritto in materia di riconoscimento della Carta ai docenti titolari di incarico a termine:" 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi



allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovvero, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".

Con particolare riferimento al dato temporale in termini di didattica annuale che condiziona il riconoscimento della carta in favore del docente assunto a termine la Suprema Corte richiama l'art.4 l.124\1999 che ai co 1 e 2 disciplina le supplenze a seguito di vacanza su organico di diritto ed organico di fatto osservando: "Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato



riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.

Muovendo dal dato oggettivo del protrarsi della supplenza per un periodo continuativo pari alla durata dell'anno scolastico, seppure realizzato in forza di una pluralità di contratti a termine, deve affermarsi il diritto al riconoscimento della carta docente sussistendo il rilevato nesso tra l'esigenza di formazione del docente e la funzionalità della stessa rispetto al servizio reso.

Alla luce di tali principi deve affermarsi, nel caso di specie, l'equiparazione del ricorrente ai docenti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini del riconoscimento della carta docente relativamente agli aa.ss. dedotti, previa disapplicazione dell'art.1 co.121 l.n.107 cit.; nella documentazione in atti (certificato di servizio e contratto di assunzione a tempo determinato) è, invero, attestato che parte ricorrente negli aa. ss. 2021\2022 e 2022\2023 ha svolto attività di docente per periodo complessivamente superiore ai 180 giorni (per rispettivamente n.282 e n.292 giorni di servizio effettivo) che costituisce il limite minimo individuato dal legislatore per il riconoscimento del servizio prestato quale intero anno ai fini della ricostruzione della carriera.

Né la pluralità dei contratti è idonea ad escludere l'attribuzione del beneficio dovendo valorizzarsi la continuità dell'attività didattica svolta dal docente in considerazione della già individuata durata minima rilevante dell'attività medesima. Invero, pur nella consapevolezza che il dato temporale pari a 180 giorni di durata minima del cumulo di contratti a termine stipulati nell'anno scolastico è stato individuato dal legislatore nell'ambito del sistema scolastico a ben definiti fini quali, a titolo esemplificativo, passaggio di ruolo e ricostruzione carriera, si ritiene che in mancanza di ulteriori e diversi criteri temporali altrettanto rilevanti al fine di valorizzare specifici fenomeni propri del sistema scolastico pubblico, il richiamato dato temporale possa essere utilizzato per attribuire



valenza di annualità alla didattica protrattasi per un periodo obiettivamente rilevante nel corso dell'anno scolastico. Diversamente ritenendo si giungerebbe a vanificare la finalità propria di sostegno alla didattica svolta pure presente quando l'attività del docente precario è svolta per un considerevole numero di giorni nel corso dell'anno scolastico.

Va, dunque, riconosciuto il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico nella misura della somma annua di E.500,00 mediante l'attribuzione della carta elettronica ai sensi dell'art.1 co.121 l.n.107 cit. per gli aa.ss. suindicati, oltre interessi legali maturati secondo la decorrenza di legge. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie la domanda e, per l'effetto, accertato il diritto di parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa. ss. 2021\2022 e 2022\2023 e per, l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuire alla\al ricorrente il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente nella misura complessiva di E.1000,00 , oltre interessi legali; condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate nella somma di E.300,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.

Si comunichi

Roma 8.4.2024

Il Giudice

